

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Tra

ALFA SCF SpA
Sede: Corso Duca Degli Abruzzi 65, 10129 Torino
C.F. e P.IVA 04956900015
Tel. 011-0243505
e-mail info@alfaconsulenza.it
Legale rappresentante: Luca LUPOTTO, nato a Torino il 31/01/1983
ovvero Legale rappresentante: Andrea PLEVNA, nato a Torino il 22/07/1986

(d'ora in poi indicato come il "Advisor")

e

### DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO/I (se persona fisica)

Nome e Cognome:		
Luogo di nascita:		Data di nascita:
Residente a:	CAP:	Provincia:
Telefono fisso:		Telefono mobile:
E-mail:		Cod.fiscale:
Tipo doc. identità:		Rilasciato da:
Data rilascio:		Data scadenza:

Nome e Cognome:		
Luogo di nascita:		Data di nascita:
Residente a:	CAP:	Provincia:
Telefono fisso:		Telefono mobile:
E-mail:		Cod.fiscale:
Tipo doc. identità:		Rilasciato da:
Data rilascio:		Data scadenza:

Nome e Cognome:		
Luogo di nascita:		Data di nascita:
Residente a:	CAP:	Provincia:
Telefono fisso:		Telefono mobile:
E-mail:		Cod.fiscale:
Tipo doc. identità:		Rilasciato da:
Data rilascio:		Data scadenza:

**DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO (se persona giuridica)**

Ragione Sociale:	
Sede legale:	
Telefono fisso:	E-mail:
Legale rappresentante:	
Luogo di nascita:	Data di nascita:
Tipo doc. identità:	Rilasciato da:
Data rilascio:	Data scadenza:

(d'ora in poi l'intestatario o gli intestatari è/sono indicato/i come il "Cliente")

FACSIMILE

Premesso che

a) L'Advisor è una società iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera n. 961 del 01/12/2018 nella sezione delle Società di Consulenza Finanziaria e numero di matricola 623625;

b) prima della conclusione del presente contratto il cliente ha preso visione dei seguenti documenti in apposita sezione della Piattaforma Onlinesim:

1. Informativa precontrattuale e consenso al trattamento dei dati personali
2. Contratto per la fornitura del servizio di consulenza in materia di investimenti
3. Questionario per la profilatura del cliente (allegato A)
4. Documento informativo sugli strumenti finanziari e i loro rischi (allegato B)
5. Informativa sulla privacy (allegato C).

c) Sono state fornite dal Cliente le informazioni di cui all'art. 171 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 riportate nel questionario allegato (allegato A) relative alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio; con impegno da parte del cliente di comunicare eventuali variazioni delle informazioni fornite;

d) È stato fornito dall'Advisor il Documento Informativo (allegato B) che è stato esaminato e assimilato ritenendo le informazioni chiare, comprensibili e pienamente sufficienti per la valutazione dei servizi offerti dall'Advisor;

e) È stata fornita l'informativa e la richiesta di consenso al trattamento e alla protezione dei dati personali (allegato C).

f) L'Advisor ha valutato la qualità delle informazioni ricevute tramite il questionario e, sulla base delle informazioni in suo possesso, non ha ragione di dubitare dell'attualità, completezza e veridicità delle stesse;

g) prima della conclusione del Contratto l'Advisor ha richiesto ed ottenuto dal Cliente le informazioni necessarie al fine di:

1. classificare il Cliente intestatario come  
 Cliente al dettaglio     Cliente professionale
2. valutare le conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari, gli obiettivi di investimento e la capacità finanziaria del Cliente.

h) il Cliente è consapevole e accetta che:

- ✓ in finanza il rischio non è eliminabile e che pertanto non vi è certezza in merito al buon esito delle operazioni finanziarie effettuate
- ✓ non vi è alcuna garanzia in merito al buon esito delle operazioni di investimento/disinvestimento raccomandate/consigliate dall'Advisor.

Il Cliente dichiara di aver compreso la natura e le caratteristiche del servizio in oggetto del contratto, nonché i rischi connessi alle operazioni in strumenti finanziari così come descritti nel Documento informativo;

i) il Cliente è consapevole del fatto che sottoscrivendo il presente Contratto stipula un accordo per la fornitura del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari regolato dal presente Contratto e relativi Allegati che intende accettare in toto senza alcuna riserva;

l) il Cliente è intenzionato ad effettuare investimenti in strumenti finanziari e a tal fine intende avvalersi dei servizi offerti dall'Advisor;

m) ai fini della sottoscrizione del presente contratto l'Advisor non ha svolto alcuna attività di sollecitazione avendo il Cliente assunto in via autonoma la decisione di avvalersi del servizio di consulenza;

n) il Cliente intende conferire all'Advisor, che intende accettare, l'incarico di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti come definito dall'art.1, comma 5-septies, del TUF;

o) il Cliente intende aprire un conto deposito (il "Conto Onlinesim") presso Online SIM S.p.A. ("ONLINE SIM") che – ai sensi di un accordo in essere con l'Advisor – metterà a disposizione del Cliente e dell'Advisor apposite sezioni sul proprio sito internet "[www.onlinesim.it](http://www.onlinesim.it)" (la "Piattaforma Onlinesim") dedicate all'erogazione del servizio di consulenza di cui al presente contratto.

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **1. PREMESSE**

1.1 Le premesse, le dichiarazioni ivi contenute e gli allegati formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente contratto.

### **2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 L'Advisor accetta l'incarico e si impegna a svolgere la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari ex art. 1, comma 5, lett. f) del TUF, consistente nel fornire informazioni, indicazioni, consigli e raccomandazioni personalizzate che ritenga possano essere utili al Cliente per effettuare operazioni di investimento o disinvestimento in strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi di investimento.

2.2 L'attività di consulenza indicata al punto 2.1 viene prestata tramite utilizzazione di una complessa organizzazione di risorse e di elaborazione dati. L'Advisor potrà svolgere l'attività di cui al presente contratto a mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori operanti per suo conto. A tal proposito ai sensi del Regolamento Intermediari 20307 del 15 febbraio 2018 (art.165), Le comunichiamo che il consulente finanziario autonomo a lei assegnato per conto della società ALFA SCF S.p.A. sarà Andrea Plevna, iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari con delibera 962 del 1/12/2018.

2.3 L'Advisor non esegue né trasmette per l'esecuzione ad intermediari abilitati ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari per conto dei clienti. È onere e responsabilità esclusiva del cliente provvedere a dare esecuzione e/o ricezione e trasmissione degli ordini di negoziazione di contenuto corrispondente alla raccomandazione ricevuta.

2.4 Il Cliente sarà libero di seguire o meno le indicazioni e i suggerimenti comunicatigli dall'Advisor. Resta inteso che il Cliente usufruirà della consulenza resa dall'Advisor ai sensi del presente contratto esclusivamente tramite l'esecuzione di operazioni di investimento a valere sul Conto Onlinesim che non sarà utilizzato dal Cliente per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle contenute nelle raccomandazioni dell'Advisor fermo restando il diritto del Cliente di disporre in ogni tempo di operazioni di rimborso di quote di OICVM.

2.5 Le raccomandazioni prestate al Cliente sono adeguate alle conoscenze ed esperienze del Cliente, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua capacità finanziaria, così come dichiarati dal Cliente nel questionario. L'Advisor presta il proprio incarico con la diligenza professionale di cui all'Art.1176, secondo comma, c.c., con trasparenza e nell'interesse del Cliente, nel rispetto delle caratteristiche del tipo di consulenza eventualmente prescelta dal Cliente e in conformità ai principi di adeguatezza.

### **3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA**

- 3.1 L'Advisor fornirà al Cliente raccomandazioni personalizzate in relazione ad una o più operazioni relative a quote di OICVM rientranti fra quelli oggetto di convenzione di collocamento da parte di ONLINE SIM come risultanti dalla lista di tempo in tempo indicata sulla Piattaforma OLS. Le operazioni raccomandate dall'Advisor saranno esclusivamente quelle dallo stesso ritenute adeguate al cliente e selezionate sulla base delle sue caratteristiche. A tal fine l'Advisor svolgerà analisi, ricerche ed elaborazioni preparatorie e collaterali alla formulazione delle raccomandazioni. L'Advisor si avvarrà, tra l'altro, di metodologie e modelli basati su algoritmi proprietari di stampo quantitativo, che l'Advisor ha implementato e mantenuto nel corso degli anni e che consentono l'elaborazione di segnali per indicare operazioni di compravendita di strumenti finanziari.
- 3.2 Le parti convengono che le raccomandazioni potranno essere fornite esclusivamente tramite caricamento sull'apposita sezione della Piattaforma Onlinesim.
- 3.3 L'Advisor fornirà le raccomandazioni di sua iniziativa, nei tempi che riterrà opportuni. Le parti escludono espressamente che l'Advisor abbia alcun obbligo di fornire raccomandazioni in particolari momenti o in coincidenza con il verificarsi di eventi che possano influenzare il mercato.
- 3.4 Le raccomandazioni devono sempre ritenersi adeguate al cliente con riferimento esclusivo al momento in cui vengono allo stesso comunicate, esclusa ogni validità delle stesse oltre il minimo tempo ragionevolmente necessario alla loro esecuzione.
- 3.5 Il Cliente non ha alcun obbligo di attuare le operazioni oggetto delle raccomandazioni fornite dall'Advisor.
- 3.6 Il Cliente prende atto che le raccomandazioni nonché eventuali dati, documenti, elaborazioni ed informazioni gli saranno forniti in via riservata e per suo uso personale ed egli non potrà in alcun caso trasferirli a terzi in qualsiasi forma senza preventiva autorizzazione scritta dell'Advisor. In caso di violazione di tale obbligo il cliente sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Advisor e dal destinatario delle raccomandazioni se non adeguate al suo profilo di rischio.
- 3.7 L'Advisor si impegna a svolgere le proprie attività di consulenza in materia di investimenti con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del Cliente, fornendo a quest'ultimo indicazioni formulate in maniera chiara ed accessibile.
- 3.8 L'Advisor non garantisce alcuno specifico risultato conseguente ai consigli o alle raccomandazioni dallo stesso fornite, ovvero agli studi ed alle pubblicazioni effettuate e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotti. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico dell'Advisor per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base dei consigli e delle raccomandazioni ricevute.
- 3.9 L'Advisor si impegna altresì ad acquisire le informazioni necessarie dal Cliente - il quale a sua volta si impegna a fornirle anche autonomamente e ad aggiornarle - per il miglior espletamento dell'incarico di consulenza tramite l'apposita sezione della Piattaforma Onlinesim. Le predette informazioni sono indicate nel questionario (allegato A) che costituisce parte integrante del presente contratto.
- 3.10 L'attività di consulenza in materia di investimenti è prestata dall'Advisor sulla base dei dati e delle informazioni messi a disposizione dal Cliente mediante l'invio (per il tramite di Onlinesim) delle rendicontazioni relative alle operazioni poste in essere dal Cliente aventi per oggetto strumenti finanziari.

3.11 Le Parti manterranno la massima riservatezza sul presente contratto e su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, relativi alle Parti stesse ed ai patrimoni oggetto del servizio di consulenza di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative, nell'esecuzione del presente contratto e anche successivamente alla sua cessazione.

#### 4. CONDIZIONI ECONOMICHE

4.1 A titolo di corrispettivo per i servizi prestati il Cliente riconoscerà all'Advisor, con cadenza trimestrale posticipata, una percentuale sull'importo del patrimonio oggetto della consulenza secondo i seguenti scaglioni tariffari:

Controvalore dossier (euro)	Commissione su base annua
50-150k	0,70%
150-500k	0,60%
>500k	0,50%

L'Advisor, nel caso di contratti conclusi entro il 30 giugno di ogni anno, non applicherà il corrispettivo periodico dovuto per il quarto trimestre dell'anno se la performance nell'anno solare di riferimento dovesse essere negativa per il patrimonio oggetto della consulenza.

Le prestazioni di consulenza in materia di investimenti sono esenti IVA ai sensi art. 10 n. 4 e 9), D.P.R. n. 633/72.

4.2 Il compenso spettante all'Advisor verrà notificato al Cliente via email e verrà dal Cliente versato tramite addebito automatico autorizzato sul Conto Onlinesim. Nel momento della ricezione del pagamento l'Advisor emetterà opportuna fattura ai fini fiscali.

4.3 Il Cliente è tenuto a corrispondere il corrispettivo relativo ai servizi prestati dall'Advisor a prescindere dal fatto che le raccomandazioni e i consigli forniti siano eseguiti o meno dal cliente.

4.4 Le modifiche alle condizioni economiche del contratto dovranno essere preventivamente comunicate dall'Advisor al Cliente con un preavviso non inferiore a 30 giorni, periodo durante il quale il cliente potrà recedere dal contratto senza penalità. Decorso tale termine di 30 giorni, senza che sia pervenuta all'Advisor la comunicazione di recesso, le modifiche avranno effetto per il Cliente.

4.5 Nel caso di ritardato o mancato pagamento di ciascun compenso, decorsi 60 giorni dal termine di scadenza del pagamento, l'Advisor avrà la facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione del servizio di cui al presente contratto.

#### 5. RESPONSABILITÀ

5.1 Il Cliente prende atto che l'obbligazione assunta dall'Advisor è obbligazione di mezzi e non di risultato e pertanto quest'ultima non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole comunque connessa alle scelte di investimento e disinvestimento da lui effettuate o non effettuate. In particolare, le scelte relative alle operazioni riferibili al proprio "patrimonio finanziario" verranno assunte dal Cliente nell'ambito della propria autonomia gestionale, nella consapevolezza del rischio che le operazioni di investimento in strumenti finanziari comportano.

5.2 L'Advisor non è in nessun modo responsabile per eventuali perdite, danni, minori o mancati guadagni, che il Cliente dovesse subire o in cui dovesse incorrere a seguito della mancata e/o tardiva e/o inesatta e/o incompleta esecuzione da parte del Cliente o di terzi da questi incaricati delle operazioni.

## **6. DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE, DURATA DEL CONTRATTO, ESCLUSIVA E MODIFICHE REGOLAMENTARI**

- 6.1 Qualora il CLIENTE rivesta la qualifica di "Consumatore" ai sensi del d.Lgs n. 206/2005, l'efficacia del contratto concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. Entro detto termine il Cliente può comunicare all'Advisor il proprio recesso senza sostenere spese né pagare corrispettivi mediante lettera raccomandata a.r..  
Il presente contratto è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di ciascuna parte di recedervi liberamente con comunicazione a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di tre mesi.
- 6.2 Il presente contratto non comporta esclusiva reciproca.
- 6.3 Le modifiche al presente contratto derivanti da modificazioni delle norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. La Parte interessata o consapevole della modifica provvederà a tal riguardo ad informare immediatamente l'altra Parte per iscritto dell'intervenuta modifica.

## **7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA**

- 7.1 L'Advisor potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.
- in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente
  - ove dovessero risultare false o inesatte le informazioni di cui all'Allegato A fornite dal Cliente
  - in caso di mancata comunicazione da parte del Cliente delle variazioni intervenute in relazione alle informazioni da lui fornite e di cui all'Allegato A.
- 7.2 Il presente contratto è sottoposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 del Codice Civile alla condizione risolutiva rappresentata dal venir meno dell'accordo tra l'Advisor e Onlinesim di cui alla Premessa p) nel cui caso l'Advisor si impegna ad informare tempestivamente il Cliente.

## **8. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

- 8.1 Le raccomandazioni dell'Advisor saranno trasmesse sull'apposita sezione della Piattaforma Onlinesim.
- 8.2 Le comunicazioni di natura contrattuale tra le parti saranno effettuate a mezzo raccomandata inviata ai recapiti indicati nell'intestazione del presente contratto.
- 8.3. Le altre richieste del Cliente saranno gestite da Onlinesim tramite il suo customer care.
- 8.4 Ciascuna delle parti ha l'onere di comunicare all'altra per iscritto la variazione degli indirizzi indicati nel presente contratto e pertanto, in difetto di tale formalità, le comunicazioni pervenute al precedente indirizzo dovranno considerarsi validamente effettuate.

## **9. CONTROVERSIE E RECLAMI**

- 9.1 Eventuali reclami del cliente saranno evasi dall'Advisor nel termine indicato nel Documento Informativo.
- 9.2 Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta entro il termine di 90 giorni o in quello diverso comunicatogli dall'Advisor, qualora non siano state avviate, anche su iniziativa dell'Advisor, altre procedure di conciliazione, può presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB. Questo organo è stato istituito per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività

disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet <https://www.acf.consob.it/>

## **10. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

- 10.1 Il presente contratto e i relativi Allegati costituiscono l'intero contratto tra le Parti; essi superano e sostituiscono integralmente qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e contratto, orale e scritto intercorso in precedenza tra le Parti.
- 10.2 L'eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non ne determinerà la nullità totale, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.
- 10.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.



**ALLEGATI**

ALLEGATO A: Questionario relativo alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell'art. 39 del Regolamento 16190/2007 necessarie per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

ALLEGATO B: Documento Informativo relativo sulla natura e i rischi degli strumenti finanziari.

ALLEGATO C: Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati.

Luogo e data: Torino,

Firma del Cliente

---

Firma del Cliente

---

Firma del Cliente

---

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ. e dell'art. 33 del D.lgs n. 206/2006 ove applicabile, le parti dichiarano di aver attentamente esaminato e specificamente approvato i seguenti articoli: 2 (Oggetto del contratto), 3 (Disposizioni relative al servizio di consulenza in materia di investimenti), 4 (Condizioni economiche), 5 (Responsabilità), 7 (Clausola risolutiva espressa), 8 (Comunicazioni tra le parti).

Luogo e data: Torino,

Firma del Cliente Intestatario

---

Firma del Cliente

---

Firma del Cliente

---

Luogo e data: Torino,

Firma dell'Advisor (per accettazione)

---